



# Comune di Capergnanica

Provincia di Cremona  
Piazza IV novembre, 2  
Tel. 0373.76021 Fax 0373.76212  
e.mail: info@comune.capergnanica.cr.it  
PEC: comune.capergnanica@pec.regione.lombardia



## CORONAVIRUS COVID19

### AVVISO PER I DATORI DI LAVORO

Le prime indicazioni contenute nell'ordinanza del 21 febbraio scorso, firmata dal ministro della Salute e dal presidente della Regione Lombardia, rivolta – per il momento – ai comuni del lodigiano indicati (**Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia e San Fiorano**) prevede:

1. Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
2. Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
3. Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
4. Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
5. Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
6. Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
7. Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;
8. Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

Pertanto, tutti i datori di lavoro, pubblici e privati devono considerare sospesa l'attività lavorativa dei propri dipendenti residenti nelle zone isolate, fino a diversa comunicazione da parte delle autorità competenti.

Fanno sola eccezione i servizi essenziali a norma di legge, i cui impiegati sono ammessi al lavoro previa quotidiana verifica dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavoro.